



Area Bonifiche

Milano, data del protocollo

**Oggetto: Area - Viale SUZZANI GIOVANNI n. 125, Milano
Codice Identificativo 151461426 (da riportare in tutte le comunicazioni)
Autorizzazione per opere di bonifica N° 876/152**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il sito è oggetto di un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs.152/06 avviato in data 17/01/2017 con provvedimento del Comune di Milano P.G. 26515/2017 del 18/1/2017;
- il sito è identificato al Foglio 102 Particelle 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 46, 47 del N.C.E.U. del Comune di Milano;
- il proponente ha presentato per il sito in oggetto il documento "Analisi di rischio sanitario – ambientale e Progetto operativo di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06" registrato dallo scrivente in data 9/2/2021 P.G. 70132/2021, successivamente integrato con il documento "Analisi di rischio sanitario – ambientale e Progetto operativo di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 – revisione 2" registrato dal Comune di Milano con P.G. 276976/2021 del 21/5/2021;
- con atto del 25/2/2021, P.G. 102829/2021, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione dell'Analisi di rischio sanitario – ambientale e del Progetto operativo di bonifica;
- con atto del 30/4/2021 (PG 234448/2021), nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, è stata inviata la richiesta di revisione del documento progettuale;
- con PEC del 20/5/2021 è pervenuto il documento "Analisi di rischio sanitario – ambientale e Progetto operativo di bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 – revisione 2" registrato dal Comune di Milano con P.G. 276976/2021 del 21/5/2021.

Preso atto:

- dei pareri favorevoli di ATS Milano Città Metropolitana del 7/4/2021 (prot. 54792/2021) e del 31/5/2021 (prot. 84431) PG 296960/2021 del 1/6/2021;
- del parere di ARPA favorevole all'analisi di rischio e con richiesta di prescrizioni in merito al POB del 17/6/2021 (prot. arpa_mi.2021.0097115) PG 336028/2021 del 18/6/2021;
- della comunicazione di CITTA' METROPOLITANA DI MILANO del 21/6/2021 (prot. 97685) PG che si rimette alla valutazione di ARPA.

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi per l'esame del Progetto, apertasi in data 25/2/2021 PG 102829/2021 si è conclusa con il ricevimento dei pareri uniti a formare parte integrante del presente atto, con l'approvazione dell'Analisi di Rischio e con valutazione favorevole con prescrizioni del Progetto.

Dato atto che:

- l'intervento di bonifica è articolato in lotti che saranno sviluppati in fasi temporali diverse, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del d.lgs.152/2006, come descritto nel Progetto;
- gli interventi di bonifica sono relativi alle matrici insature;
- gli interventi di bonifica consistono nella rimozione delle matrici insature contaminate e loro conferimento presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati e includono inoltre demolizione delle pavimentazioni.

**Visti:**

- le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare il Titolo V della parte IV del d.lgs.152/06;
- l'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30,

AUTORIZZA

la società **CDP IMMOBILIARE SRL** con sede legale in **Roma - Via Versilia 2**, alla realizzazione degli interventi di cui trattasi per il sito in oggetto in conformità al Progetto Operativo di Bonifica, come modificato e integrato a seguito delle richieste e prescrizioni formulate nella fase istruttoria del procedimento. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi.

L'operatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti nella fase istruttoria, come risultanti dai verbali di Conferenza di Servizi e da tutti i pareri e comunicazioni agli atti della stessa, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché al rispetto delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- 1) I collaudi dovranno essere concordati con congruo anticipo con gli Enti di controllo, i quali hanno comunque facoltà di individuare ulteriori controlli, in relazione al decorso delle operazioni e alle evidenze riscontrate. Per quelle porzioni di aree sorgenti, come delimitate, non oggetto di scavo che intercettano le strutture degli edifici (da demolire e non) e che si estendono oltre gli stessi (Tavola 9) dovrà essere verificato in campo l'effettiva conformità agli obiettivi di bonifica.
Qualora gli scavi di bonifica dovessero estendersi oltre il perimetro delle aree sorgenti, gli obiettivi di bonifica non potranno essere le CSR ma le CSC di Colonna A, fermo restando la possibilità di procedere con una eventuale revisione, per la sorgente interessata, dell'Analisi di Rischio a conferma delle CSR sito specifiche calcolate. L'operatore dovrà trasmettere, contestualmente alla comunicazione di avvio dei lavori, la planimetria richiesta da ARPA nel parere allegato.
- 2) La bonifica potrà essere estesa a eventuali ulteriori porzioni interessate da contaminazione che si evidenziassero durante le operazioni di bonifica a condizione che l'incremento dei volumi di scavo in banco non superi il 20% di quanto preventivato nel progetto. Superato tale limite le attività di scavo dovranno essere immediatamente sospese e dovrà essere presentata una variante basata su un modello concettuale aggiornato.
- 3) Eventuali varianti in corso d'opera, tali da modificare significativamente le modalità di intervento, dovranno essere comunicate tempestivamente agli Enti di controllo, per le relative valutazioni.
- 4) I lavori di bonifica dovranno iniziare entro **90 giorni** dalla data di consegna della presente autorizzazione (da comunicarsi a tutti gli Enti) e concludersi entro la tempistica prevista dal progetto stesso.
- 5) Presso l'accesso del cantiere dovrà essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, dell'intestatario della stessa, dei nomi dell'impresa esecutrice dei lavori, del Progettista, del Responsabile del cantiere o del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza, nonché la data di inizio lavori e della loro prevista ultimazione.
- 6) Al fine di eliminare preventivamente potenziali interferenze che potrebbero insorgere durante le successive attività di bonifica, prima dell'avvio delle stesse dovranno essere completate le seguenti operazioni preliminari propedeutiche: pulizia superficiale dell'area, eliminazione di eventuale vegetazione interferente, allestimento di recinzioni perimetrali e varchi di accesso, demolizioni delle pavimentazioni.
- 7) Al fine di assicurare l'assenza di interferenze è fatto espresso divieto di effettuare, nelle medesime aree interessate dagli interventi di cui alla presente autorizzazione, altre attività (tra cui in particolare quelle edilizie) fino all'emissione della certificazione di avvenuta bonifica. Eventuali altri cantieri per attività diverse, in aree attigue a quelle interessate dagli interventi, dovranno prevedere idonee misure di separazione dei cantieri e accessi indipendenti.
- 8) Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati agli Enti di controllo:
 - i nominativi del Responsabile del Cantiere o del Direttore dei Lavori e del Responsabile della



Sicurezza

- i nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori autorizzati, con relativa copia di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 (imprese che effettuano attività di bonifica dei siti);
- i nominativi e le relative copie di autorizzazione (valide al momento dell'effettuazione dei lavori) dei poli di conferimento dei rifiuti e dei trasportatori.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 242 del d.Lgs. 152/06, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, compresi quelli relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo, all'interno dell'area oggetto di intervento, che sono stati esplicitati nel progetto e valutati nella fase istruttoria.

Sono fatti salvi tutti gli atti autorizzatori, di assenso comunque denominati, pareri, atti di intesa, di concerto e/o nulla osta che si dovessero rendere eventualmente necessari per aspetti diversi da quelli considerati, compresi quelli riferiti alle attività edilizie. Si rilascia altresì nulla osta ai sensi dell'art 10 del vigente Regolamento Edilizio per la esecuzione delle demolizioni delle strutture edilizie fuori terra laddove necessarie.

Le operazioni saranno condotte sotto la piena responsabilità del proponente, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, a eventuali danneggiamenti di sottoservizi e strutture interrato e al rinvenimento di residuati bellici. In relazione a queste ultime eventualità, si segnala pertanto l'opportunità che il proponente adotti le opportune cautele (inclusi eventuali preventivi rilievi indiretti) atte a minimizzarne il rischio. Qualora siano rinvenuti residuati bellici, si segnala che sarà necessario darne immediata comunicazione, oltre che all'Autorità Militare, anche al Comando di Polizia Locale competente per zona.

Con il presente atto si conclude il procedimento amministrativo di cui all'art. 242 del d.lgs.152/06 e alla L. 241/90, finalizzato all'emissione dell'atto medesimo. Il procedimento potrà essere riaperto qualora sia necessaria un'ulteriore istruttoria per la valutazione di eventuali varianti proposte dal proponente o che si renderanno necessarie in virtù del decorso degli interventi o degli eventuali monitoraggi.

Sono di competenza della Città Metropolitana e di ARPA, ai sensi dell'art. 248 d.lgs.152/06 le funzioni di controllo, i collaudi e la certificazione finale.

La violazione di leggi, regolamenti comunali, modalità esecutive di cui al presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle relative norme di riferimento. Trascorsi inutilmente i termini temporali sopra richiamati, l'Amministrazione comunale si riserva di riconsiderare l'efficacia della presente autorizzazione, anche avviando d'ufficio la procedura di riesame per un'eventuale revoca o annullamento laddove si dovessero riscontrare gli elementi di cui agli artt. 21 quinquies e 21 octies della L. 241/90 e s.m.i. Inoltre in caso di mancata esecuzione degli interventi autorizzati nei termini sopra indicati, potranno essere contestate al proponente e/o alla Proprietà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, tra cui quelle per eventuali aggravamenti della situazione di contaminazione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal d.lgs.104 del 02.07.2010 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71.

Il presente atto viene trasmesso:

- al Proponente,
- all'Albo Pretorio per gli adempimenti in materia di trasparenza,
- all'Area Sportello Unico per l'Edilizia,
- all'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree



e agli Enti di seguito elencati per quanto di rispettiva competenza:

- Regione Lombardia - U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche,
- Città metropolitana di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche,
- ARPA – Dipartimento di Milano e Monza Brianza - UOC Bonifiche e Attività Estrattive,
- ATS Città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Salute e Ambiente.

IL DIRETTORE
Mario Lagorio

Responsabile del procedimento: ALDO SALIERNO – 02 88467722
Pratica trattata da: FILIPPO ARANZULLA – 02 88467725